

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 35

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore DE ECCHER)

approvata nella seduta del 9 marzo 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PRODU-
ZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
BIOLOGICI (COM(2010) 759 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2011
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 759 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento intende allineare le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerato che le modifiche apportate al regolamento vigente hanno finalità essenzialmente semplificative, una portata limitata e una natura puramente tecnica,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 834/2007 non comportano alcun elemento di novità per quanto attiene al bilanciamento tra le competenze dell'Unione e degli Stati membri;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire, limitandosi ad allineare al nuovo quadro delineato dal TFUE le competenze di esecuzione già attribuite alla Commissione europea dal regolamento vigente;

nel merito, si rileva come, già nel regolamento (CE) n. 834/2007, la Commissione europea disponesse di penetranti competenze di esecuzione, attinenti ad aspetti anche sostanziali della produzione normativa in tema di produzione biologica ed etichettatura dei rispettivi prodotti. Poiché tale impostazione è ribadita e rafforzata dal dispositivo della proposta modificativa, desta una qualche perplessità il fatto che, in questo come del resto in molti altri casi, l'esercizio della delega venga concesso senza limiti di tempo.